

N. R.G. 745/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Nella causa iscritta al n. r.g. **745/2020** promossa da:

RICORRENTE

contro

DELIVEROO ITALY SRL

RESISTENTE

Il Giudice dott. Chiara Zompi,
sul ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso *ante causam* da Riccardo Mancuso,
letti gli atti e sentite le parti;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.6.2020;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Deve preliminarmente darsi atto che, com'è pacifico e documentato, in seguito alla notifica del decreto *inaudita altera parte* emesso da questo Tribunale il 14.4.2020, la società resistente ha inviato al domicilio del ricorrente, in data 17.4.2020, una confezione di guanti ed una soluzione disinfettante (doc. 1 res.; doc. 17 e 18 ric.) e successivamente, in data 20.4.2020, n.5 mascherine e n.2 confezioni piccole di gel disinfettante (doc. 19 res.), con allegato dettaglio dei costi. Nel costituirsi in giudizio, Deliveroo ha altresì precisato di non intendere, all'esito del procedimento cautelare, richiedere al Mancuso la restituzione degli articoli recapitati, in quanto gli stessi "*sarebbero comunque stati rimborsati senza bisogno di alcuna azione*". Tanto premesso, occorre rilevare che, diversamente da quanto vorrebbe parte resistente, tale circostanza non integra un'ipotesi di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, neppure sotto il profilo strettamente cautelare. Ciò in quanto l'esecuzione, anche spontanea, di un provvedimento cautelare comporta la cessazione della materia del contendere solo se accompagnato dal riconoscimento, espresso o implicito, della fondatezza della pretesa di controparte (cfr Trib. Napoli, ord. 27 aprile 2005; Cass. 17861/2007).



Nel caso di specie, invece, ha espressamente e reiteratamente contestato la fondatezza delle richieste del ricorrente, eccependo l'insussistenza di un obbligo a proprio carico di fornire i dispositivi di cui al decreto.

La materia del contendere non è pertanto cessata, permanendo un contrasto tra le parti sul diritto azionato dal ricorrente in via cautelare, di tal che deve pervenirsi ad una pronuncia sul punto; mentre ogni contestazione relativa alla esatta esecuzione dell'ordine di consegna di cui al decreto esula dal *thema decidendum* del presente giudizio, dovendo costituire oggetto di un separato procedimento introdotto ex art.669 *duodecies* c.p.c..

Venendo quindi alla disamina del merito cautelare, come già rilevato nel decreto *inaudita altera parte* del 14.4.2020, sussiste il requisito del *fumus boni iuris*.

Sul punto si richiamano le considerazioni già espresse nel citato decreto in ordine alla verosimile sussunzione del rapporto nell'alveo dell'art. 2 del D.lgs. n. 81/2015, come novellato nel 2019, con conseguente applicabilità dell'intera disciplina della subordinazione e, in particolare, delle norme che prevedono a carico del datore di lavoro l'obbligo di fornitura e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.).

Ogni approfondimento, anche istruttorio, sul punto appare in ogni caso superfluo ove si consideri che è pacifica la applicabilità al rapporto *inter partes* del Capo V-*bis* del D.Lgs. 81/2015, rubricato "Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali", e in particolare dell'art. 47 *septies*, co. 3, a mente del quale "il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"

Tale previsione colloca tra i "livelli minimi di tutela" previsti dall'art. 47 *bis*, co. 1 a favore dei *riders* qualificati come lavoratori autonomi – e/o occasionali – l'obbligo in capo all'impresa che si avvale di tali lavoratori di rispettare la disciplina di cui al d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.

Circa la portata del richiamo introdotto dall'art. 47 *septies* al T.U. sulla sicurezza, assume la società resistente che lo stesso non avrebbe modificato in alcun modo il testo del D.Lgs. 81/2008, "lasciando quindi invariate le disposizioni sul lavoro autonomo", fra le quali non rientra l'art. 71 del citato D.lgs. n. 81/2008; con la conseguenza che tale norma sarebbe inapplicabile alla fattispecie, che resterebbe disciplinata unicamente dalle norme di sicurezza dettate in materia di lavoro autonomo (fra cui in particolare l'art. 21 del D.Lgs. 81/2008).

Ritiene il giudicante tale interpretazione non possa essere condivisa.

Ed invero, l'obbligo al "rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", come previsto dal citato art. 47 *septies*, in assenza di qualsiasi limitazione o esclusione, sembra rendere applicabile ai lavoratori di cui all'art. 47-*bis* l'intero corredo di misure preventive, in tal modo superando i limiti di applicazione del citato T.U. espressamente previsti per le forme di lavoro parasubordinato ed autonomo.

Inoltre, come già ritenuto dal Tribunale di Firenze in vicenda analoga, se si accedesse all'interpretazione dell'art. 47 *septies* fornita dalla difesa di Deliveroo "la norma sarebbe del tutto



inutile e, soprattutto, contraria alla stessa espressa esigenza della legge di assicurare ai lavoratori "livelli minimi di tutela" in un'ottica di rafforzamento della tutela degli stessi" (ord. Trib. Firenze del 5 maggio 2020 –doc. 27 ric.).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si ritiene che la norma di cui all'art. 47 *septies* d. Lgs 81/2015 debba essere più correttamente interpretata nel senso di estendere al committente che utilizza la piattaforma digitale tutti gli obblighi che il T.U. sicurezza pone a carico del datore di lavoro, compresi gli obblighi di cui all'art. 71 e ss. del citato testo normativo.

Quanto poi alla possibilità di ricondurre mascherine, guanti monouso e gel disinfettante al concetto di DPI, occorre rilevare che l'art. 74 del TU sulla sicurezza definisce i Dispositivi di Protezione Individuale come *"qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo."*

La Suprema Corte, nel recente arresto n. 16749/2019, ha precisato in che modo debba essere interpretata la definizione di Dpi contenuta nell'art. 74, co. 1, d.lgs. 81/2008, chiarendo che la stessa *"deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087, cc"*.

La sentenza citata ha quindi stabilito il seguente principio di diritto: *"la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (Dpi) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087, cc, norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Nella medesima ottica, il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l'idoneità a prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni [...]"*.

D'altro canto, già in tempi meno recenti la Suprema Corte si era orientata nel senso che *"gli obblighi che l'art. 2087 cc impone all'imprenditore in tema di tutela delle condizioni di lavoro, si riferiscono non soltanto alle attrezzature, ai macchinari ed ai servizi che il datore di lavoro fornisce o deve fornire, ma anche all'ambiente di lavoro, in relazione al quale le misure e le cautele da adottarsi dall'imprenditore devono riguardare sia i rischi insiti in quell'ambiente, sia i rischi derivanti dall'azione di fattori esterni all'ambiente di lavoro, ed inerenti alla località (nella specie zona malarica) in cui tale ambiente è posto"* (cfr. per tutte Cass. n. 2692/86).

Ebbene, nel caso che occupa, già al momento della proposizione del ricorso era pressoché universalmente noto il rischio ambientale connesso alla nota emergenza epidemiologica da



diffusione del COVID 19, di tal che non pare potersi dubitare che la piattaforma fosse tenuta ad adottare tutte le misure e cautele volte alla tutela della salute dei suoi *riders* dal rischio di contagio. Parimenti notorio il fatto che i dispositivi richiesti dal ricorrente (mascherine, guanti monouso, prodotti disinfettanti) siano idonei a ridurre i rischi di trasmissione del virus, come mostra di ben sapere la stessa convenuta laddove, nelle sue comunicazioni, dichiara di stare lavorando *“per distribuire prodotti di protezione individuale come mascherine e disinfettanti per la mani a tutti i riders, per permetterti di effettuare le tue consegne in tutta sicurezza”* (doc 6 ric.).

A prescindere dalle specifiche disposizioni introdotte dalla normativa emergenziale, si ritiene quindi che il diritto del ricorrente alla consegna dei dispositivi richiesti appaia fondato, quantomeno nei termini di probabilità e verosimiglianza richiesti dalla natura cautelare del presente procedimento, sulla scorta delle norme generali e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.

Venendo poi alla legislazione dell'emergenza, giova rammentare, come già sottolineato nel decreto *inaudita altera parte*, che il DPCM 11.3.2020, che ha disposto sull'intero territorio nazionale la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ha consentito la prosecuzione della sola ristorazione con consegna a domicilio *“nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto”*, laddove il riferimento alle norme igienico-sanitarie non può che essere inteso alle specifiche indicazioni di carattere precauzionale volte alla prevenzione della diffusione del virus COVID-19, risultando altrimenti il richiamo sprovvisto di qualsivoglia contenuto innovativo.

Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali, sottoscritto il 14 marzo 2020 in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del citato DPCM 11 marzo 2020, ha poi previsto, al punto 6, rubricato *“DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE”*, che:

“ a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.

b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria

c. e' favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS

(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

• nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni,



l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)".

Se è vero che, come eccepito da Deliveroo, il predetto Protocollo concerne le misure che le imprese devono applicare *"all'interno dei propri luoghi di lavoro"*, va tuttavia rilevato che la *ratio* che lo sorregge, che è quella di *"coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative"*, è suscettibile di trovare piena applicazione analogica anche alla presente fattispecie, e ciò ove si consideri che anche i *riders* accedono ad ambienti di lavoro (quelli degli esercizi di ristorazione presso cui ritirano i pasti da consegnare) e accedono altresì ai privati domicili dei clienti che, non essendo ovviamente sottoposti ad alcuna regolamentazione igienico-sanitaria né ad alcun controllo, appaiono ambienti connotati da intrinseca pericolosità in termini di potenziale diffusione del virus. Successivamente, è intervenuto il DPCM 26 aprile 2020 che, all'art. 3, co. 2, ha fatto obbligo sull'intero territorio nazionale *"di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza"*.

Il DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, ha infine disposto, all'art. 16, co. 1, che *"Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9"*.

Nel caso che occupa, si dubita che la *policy* aziendale relativa alle consegne *«contact less»*, ossia senza contatto (doc. 2 res.; 24 ric.) adottata dalla piattaforma resistente sia sufficiente a garantire ai *riders* il rispetto costante della distanza interpersonale di un metro, ove si consideri che il ritiro dei cibi dai ristoratori avviene necessariamente all'interno di locali aperti al pubblico le cui effettive condizioni interne, in termini sia di spazi sia di affollamento, sono sottratte al controllo di Deliveroo.

Da ultimo occorre inoltre richiamare l'ordinanza del 30 aprile 2020 della Regione Emilia – Romagna, che rende obbligatorio l'uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico: quelli a cui il *rider*, per ogni ordine, necessariamente accede.

Ebbene, anche sulla scorta della normativa emergenziale sopra richiamata, ritiene il giudicante che sussista il *fumus* del diritto del ricorrente alla consegna dei dispositivi di cui al ricorso.

Per completezza si osserva infine che gli artt. 1374 e 1375 c.c. spiegano i propri effetti anche sul rapporto tra le parti in causa. Si ritiene condotta conforme a buona fede quella del Committente che procuri i DPI al rider, non solo per proteggerlo dal rischio sanitario, ma anche per collaborare a rendere possibile la sua prestazione (giacché, senza mascherina, il *rider* non può entrare nel locale).



Sussiste poi il requisito del *periculum in mora*, poiché è evidente come la fornitura dei dispositivi richiesti dal ricorrente sia necessaria alla tutela della sua salute nell'esecuzione della prestazione lavorativa e come la mancata disponibilità degli stessi possa esporre il ricorrente ad un pregiudizio grave ed irreparabile.

Né rileva la circostanza che la società abbia garantito il rimborso dei costi sostenuti dai *riders* che provvedano direttamente all'acquisto di tali dispositivi: ed invero, a prescindere da ogni considerazione circa la previsione di un limite massimo di spesa rimborsabile (nella misura di € 25,00), è evidente che se una società delle dimensioni della ricorrente ha incontrato oggettive difficoltà a procurarsi detti dispositivi in tempo utile per fornirli a tutti i suoi *riders*, le stesse difficoltà, se non maggiori, potrebbe incontrare il ricorrente.

Deve pertanto essere confermato il decreto emesso in data 14.4.2020.

Le spese del presente giudizio cautelare seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del mancato esperimento di fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro,

- 1- conferma il decreto *inaudita altera parte* emesso in data 14.4.2020 sul ricorso *ex art.* 700 c.p.c. promosso da
- 2- condanna la società resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 3.645,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, iva e ca come per legge, disponendo la distrazione di dette spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Si comunichi.

Bologna, 01/07/2020

Il Giudice
dott. Chiara Zompi

